



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Ai Sindaci dei Comuni
della Regione Valle d'Aosta

Ai Presidenti delle
Comunità montane
della Regione Valle d'Aosta

Al Presidente del B.I.M.
Piazza Narbonne, 16
11100 AOSTA

Ai Presidenti dei Consorzi e
delle Associazioni dei Comuni
della Regione Valle d'Aosta

LORO INDIRIZZI

e, p.c. Al Presidente
del Consiglio permanente
degli enti locali
Piazza Narbonne, 16
11100 AOSTA

Ai Coordinatori
dell'Amministrazione regionale

SEDE

All' Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
Contabili
Via Porta Pretoria, 41
11100 Aosta

Réf. n° - Prot. n. 37030/DEL
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta 22/12/2009

Oggetto: Legge finanziaria della Regione per gli anni 2010/2012

Con la presente si comunica che il Consiglio regionale, nella seduta del 2 dicembre 2009, ha approvato la legge regionale n. 47 dell'11 dicembre 2009 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2010/2012). Modificazioni di leggi regionali.*", attualmente in attesa di pubblicazione sul B.U.R. per la sua successiva entrata in vigore.

Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile

Tale legge contiene alcune norme di interesse generale per gli enti locali, che vengono di seguito brevemente illustrate.

FINANZA LOCALE

In materia di finanza locale, la legge finanziaria stabilisce, in seguito ad ampia concertazione con il Consiglio permanente degli enti locali, quanto di seguito descritto.

L'art. 4 determina, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della l.r. 48/1995, in Euro 226.103.737 l'importo complessivo da destinare alla finanza locale per l'anno 2010. Tale importo viene ripartito tra gli interventi finanziari di cui all'art. 5 della l.r. 48/1995, nel seguente modo:

- a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione: Euro 127.561.257;
- b) interventi per programmi di investimento: Euro 42.446.022 da utilizzarsi, quanto ad Euro 40.000.000, per il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (Fo.S.P.I.) di cui al Titolo IV, capo II, della l.r. 48/1995, e quanto ad Euro 2.446.022 per gli interventi previsti dalla l.r. 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica);
- c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione: Euro 56.096.458 ripartiti e autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A della legge finanziaria.

A) Trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione

Il comma 3 dell'art. 4 stabilisce che, per l'anno 2010, le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a) dello stesso articolo, siano così destinate:

- a) per Euro 4.441.529, al finanziamento dei Comuni, ripartiti secondo il criterio di cui al comma 2 bis, dell'art. 6, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41, aggiunto dall'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 10 (trasferimenti sostitutivi di tributi soppressi);
- b) per Euro 115.531.600, al finanziamento dei Comuni;
- c) per Euro 7.250.000, al finanziamento delle Comunità montane;
- d) per Euro 338.128, al Comune di Aosta quale ulteriore trasferimento finanziario senza vincolo settoriale di destinazione, ai sensi dell'articolo 106 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, correlato all'importo del trasferimento alle Comunità montane di cui alla lettera c).

Il successivo comma 4 stabilisce che, per l'anno 2010, una quota delle risorse finanziarie di cui al comma 3, lett. b), del medesimo articolo, sia destinata:

- a) per un importo pari a Euro 17.811.024, a spese di investimento;
- b) per un importo pari a Euro 4.173.560, a spese per gli interventi di politica sociale, i cui criteri di riparto sono determinati dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

Inoltre, la legge finanziaria, al comma 6 dell'art. 4, ribadisce il principio, già contenuto nell'art. 73 della l.r. 54/1998 e nelle finanziarie degli anni scorsi, secondo cui i Comuni hanno l'obbligo di concorrere al finanziamento delle Comunità montane di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento. A partire dall'anno 2006 è inoltre introdotta la previsione secondo cui, in caso di mancato accordo sui criteri di riparto delle spese, ogni Comune contribuisca al funzionamento delle Comunità montane in base alla propria spesa di riferimento, determinata ai sensi dell'art. 11 della l.r. 48/1995.

Il comma 7 ribadisce infine, come per gli anni passati, che gli enti locali hanno l'obbligo di concorrere, reciprocamente, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini. Tale previsione costituisce un vincolo giuridicamente rilevante, che ogni ente dovrà quindi rispettare, con le modalità che riterrà più opportune.

B) Interventi per programmi di investimento

L'art. 5 disciplina la destinazione del finanziamento dei programmi triennali del Fondo per Speciali Programmi di investimento - Fo.S.P.I., stabilito per l'anno 2010 dall'art. 4, comma 2, lett. b), nell'importo di Euro 40.000.000, attribuendo le risorse ai vari programmi Fo.S.P.I., ivi compresi gli oneri progettuali e le spese di aggiornamento dei programmi precedenti.

C) Trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione

Per l'anno 2010 l'individuazione dei trasferimenti in oggetto ed il loro finanziamento, per un totale di Euro 56.096.458, risultano dall'allegato "A" alla legge finanziaria.

Si sottolinea in particolare che:

- l'art. 4, comma 5, specifica, così come negli anni precedenti, che gli enti locali devono farsi carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato "A" della legge finanziaria, per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione;
- l'art. 8 stabilisce che l'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 4 della l.r. 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno Capoluogo regionale), è determinata in euro 3.000.000 per l'anno 2010, in Euro 6.000.000 per l'anno 2011 ed in Euro 7.855.012 per l'anno 2012.

MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA (Titolo I, Capo II)

A) PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE
(articolo 2, commi 3 e 4)

Il comma 3 prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della l.r. 47/2009, gli enti locali valdostani possano procedere, nel limite dei posti disponibili nella dotazione organica, fermo restando il rispetto di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale, in servizio nel corso dell'anno 2009, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato mediante procedure concorsuali, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, nell'ente in virtù di contratti stipulati nel quinquennio antecedente al 31 dicembre 2008.

La procedura di stabilizzazione, a seguito di determinazione dell'ente, avviene tramite domanda ed è disposta, in caso di eccedenza di domande rispetto ai posti, in relazione all'anzianità di servizio nell'ente.

Il comma 4 prevede, inoltre, che gli enti locali possano assegnare, limitatamente ai periodi di attività didattica, ai dirigenti scolastici la dipendenza funzionale del personale ATAR loro trasferito ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie locali in Valle d'Aosta) e del personale ausiliario già dipendente dagli stessi enti in servizio presso le istituzioni scolastiche. Al personale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 luglio 2000, n. 21 (Nuove disposizioni sulla disciplina del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione (ATAR). Abrogazione delle leggi regionali 27 dicembre 1979, n. 81, 10 maggio 1985, n. 31 e 11 maggio 1998, n. 29). Le competenze attribuite dalla l.r. 21/2000 alla Giunta regionale sono esercitate dai competenti organi degli enti locali.

B) CONCORSO DEGLI ENTI LOCALI AL RIEQUILIBRIO DELLA FINANZA PUBBLICA (articolo 3)

Ai fini del concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica all'articolo 3 sono state adottate, per l'anno 2010, le seguenti misure:

1) per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa relativa al personale degli enti locali (articolo 3, comma 1)

Come per gli anni passati, la Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, contestualmente alla definizione del Patto di stabilità per gli enti locali, definirà le misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa per il personale per l'anno 2010. Al momento la Giunta regionale ha già proposto al Consiglio permanente degli enti locali tali misure, che sono le stesse già disposte per l'anno 2009, sulle quali il Consiglio ha già espresso il suo parere favorevole nella seduta del 15 dicembre u.s.

Apposita nota esplicativa sarà inviata a tutti gli enti, non appena sarà approvata, presumibilmente nella seduta del 30 dicembre c.a., la suddetta deliberazione da parte della Giunta regionale.

2) per il contenimento dei costi della politica (articolo 3, commi 2, 3 e 4)

Come per gli anni passati sono stati confermati:

- a) il divieto di incrementare per l'anno 2010 gli importi relativi alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali rispetto agli importi stabiliti per l'anno 2009 (comma 2);
- b) la possibilità per gli amministratori lavoratori dipendenti, la cui posizione lavorativa nel 2010 sia diversa rispetto a quella in essere nel 2009, o a quella dell'amministratore in carica nel 2009, che l'importo massimo dell'indennità di funzione attribuibile sia, rispettivamente, raddoppiato o dimezzato, al momento dell'eventuale collocamento in aspettativa dell'amministratore interessato o della cessazione dell'aspettativa medesima (comma 4);

Inoltre, alle Amministrazioni interessate dalle prossime elezioni generali comunali del 2010, in deroga a quanto disposto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 23/2001, non è consentita la rideterminazione in aumento delle indennità in corso d'anno in occasione dei rinnovi elettorali (comma 3).

CONTRIBUTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA SUL TERRITORIO REGIONALE (articolo 6)

Al fine di garantire e migliorare le condizioni di sicurezza sul territorio regionale, con l'inserimento dell'articolo 11bis alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 (Nuova disciplina della polizia locale e norme in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47), sono stati previsti a favore degli enti locali, per il triennio 2010-2012, incentivi di carattere economico, nell'ambito degli interventi di finanza locale, per la realizzazione di progetti di investimento in tecnologie per la sicurezza del territorio.

Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, nei primi mesi dell'anno 2010, saranno definiti i criteri e le modalità di concessione del contributo, nonché individuati gli investimenti finanziabili (ad es. progetti di realizzazione di sistemi impianti di videosorveglianza), le caratteristiche tecniche dei sistemi di sicurezza e le modalità operative per il loro utilizzo.

Apposita nota esplicativa sarà inviata a tutti gli enti, non appena sarà adottata la suddetta deliberazione della Giunta regionale.

**MISURE IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI (articolo 14, commi 10 e 11)**

Come già anticipato dalla Direzione enti locali, con la comunicazione trasmessa per posta elettronica a tutti gli enti lo scorso 24 luglio 2009 e pubblicata su internet all'indirizzo http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=1205, in merito all'applicabilità agli enti locali valdostani del comma 1 dell'articolo 21 (Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e maggiore presenza del personale) della Legge 69/2009, la Regione ha provveduto ad adeguare la propria normativa ai principi contenuti nella L. 69/2009, come previsto dall'art. 72 della legge stessa, con l'articolo 14, commi 10 e 11 della l.r. 47/2009.

In particolare, al fine di garantire ampia trasparenza all'assetto organizzativo ed ai relativi costi, vengono definite le informazioni da pubblicare in un'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'ente locale riguardanti, tra gli altri, gli amministratori locali, i dirigenti ed il personale dipendente, precisando, altresì, che le disposizioni in oggetto si applicano, con riguardo agli organi di amministrazione e al personale dirigente, anche agli enti e alle aziende dipendenti dagli enti locali, nonché alle società partecipate, anche indirettamente, dagli enti locali.

Nello specifico, con la disposizione contenuta al comma 10 dell'articolo 14, vengono stabiliti gli adempimenti a carico dell'Amministrazione regionale e degli enti appartenenti al comparto unico regionale, al fine di garantire ampia trasparenza all'assetto organizzativo ed ai costi corrispondenti. In particolare, è previsto che tali enti pubblichino, sul proprio sito istituzionale, le seguenti informazioni:

- a) i curriculum vitae, i compensi annuali, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei componenti gli organi di indirizzo politico-amministrativo dell'ente;
- b) i curricula vitae, le retribuzioni annuali, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti;
- c) i tassi di assenza del personale distinti per struttura dirigenziale o per unità responsabile;
- d) i nominativi e i curriculum vitae dei componenti della Commissione di valutazione;
- e) l'elenco degli incarichi, retribuiti e non, conferiti a dipendenti pubblici o a soggetti privati.

PATTO DI STABILITÀ

Si coglie altresì l'occasione per ricordare che, oltre alle disposizioni contenute nella legge finanziaria regionale, permangono i vincoli derivanti dal Patto di stabilità per gli enti locali della Regione, la cui disciplina per l'anno 2010 rimane di competenza delle Regioni a Statuto speciale e Province autonome, a condizione che sia adottata entro il 31 dicembre 2009.

Come è noto, al fine di favorire un equilibrato sviluppo della finanza degli enti locali e di garantire, nel contempo, il concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi

comunitari e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha disciplinato il Patto di stabilità per gli enti locali fin dal 2002.

La normativa in vigore (art. 2bis della l.r. 48/1995) prevede che gli enti locali concorrano con la Regione e lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ad assicurare il perseguimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica; a tal fine:

- stabilisce che la Giunta regionale e il Consiglio permanente degli enti locali sottoscrivano un'intesa per il raggiungimento di tali obiettivi;
- prevede la competenza della Giunta regionale a stabilire criteri e modalità per il raggiungimento di tali obiettivi, ivi compresa l'introduzione di misure a carico degli enti locali inadempienti.

In una prossima seduta del mese di dicembre 2009, con l'accordo del Consiglio permanente degli enti locali, la Regione definirà la disciplina del Patto per l'anno 2010, nonché alcune integrazioni alla disciplina del Patto per l'anno 2009.

La disciplina relativa all'obiettivo del miglioramento del saldo finanziario per i comuni non si differenzia nei suoi aspetti fondamentali da quella del 2009. In prossimità della scadenza per i primi adempimenti verrà trasmessa apposita circolare esplicativa; si anticipa, ad ogni buon conto che, per quanto riguarda l'obiettivo del miglioramento del saldo finanziario, il vincolo è costituito dall'obbligo di mantenere il saldo finanziario 2010 pari alla **media dei saldi 2002/ 2008**, con il solo incremento del tasso di inflazione, pari al **4,03%** composto per il biennio 2009-2010.

Si sottolinea invece che per le Comunità montane viene introdotta una disciplina apposita, inizialmente in via sperimentale, che prevede un monitoraggio sull'andamento dei costi relativi ai servizi non obbligatori, con l'obiettivo, per gli anni futuri, di definire le voci utili per l'individuazione di un futuro indicatore.

Per quanto riguarda il secondo obiettivo, vale a dire la riduzione del debito, si sottolinea che dall'anno 2010, per i comuni, è stato previsto uno specifico indicatore, individuato nella situazione debitoria relativa, che evidenzia la gravità dell'indebitamento, in modo di mantenerla al 31 dicembre 2010, entro il limite di 2,5 volte il valore corrispondente alla media dell'insieme dei Comuni.

Per le comunità montane è invece raccomandato l'obiettivo della riduzione del debito complessivo derivante dall'indebitamento, da valutare anche in rapporto ad un indicatore dell'evoluzione dell'economia valdostana.

Sempre nell'ottica di contenere il debito degli enti locali si segnala che l'articolo 9 della legge finanziaria in oggetto prevede nuove disposizioni in tale ambito.

In particolare, il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'art. 19 della l.r. 48/1995 e introduce un ulteriore requisito di ammissibilità delle richieste ai programmi Fospri, costituito dal rispetto dei limiti per l'indebitamento stabiliti dalla Giunta regionale con la deliberazione della Disciplina annuale del Patto di stabilità (fatte salve le tipologie di opere che saranno individuate dalla Giunta regionale con apposita deliberazione adottata d'intesa



con il CPEL). Tale disposizione avrà applicazione, di fatto, nell'anno 2011, dopo aver verificato il raggiungimento del vincolo stabilito per l'anno 2010, e avrà ricadute sul programma Fospì per il triennio 2013/2015.

Il comma 2 del medesimo articolo, invece, al fine di equiparare il peso percentuale dei trasferimenti regionali a quello dei trasferimenti erariali, stabilisce, integrando l'art. 19 della l.r. 1/2005, che, per il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali valdostani, ammesso nei limiti consentiti dalla normativa vigente, il totale delle entrate dei titoli I, II e III per i Comuni e I e II per le Comunità montane, ai fini della definizione del loro rapporto con gli interessi passivi, sia calcolato attribuendo ai trasferimenti regionali senza vincolo settoriale di destinazione il 20 per cento del loro valore monetario.

Si evidenzia, infine, che la Giunta regionale, contestualmente alle succitate deliberazioni, approverà un ulteriore provvedimento, nel quale sono individuati incentivi e disincentivi ai Comuni per l'anno 2010, in relazione al rispetto o meno degli obiettivi del saldo finanziario 2008.

* * * * *

Al fine di agevolare la predisposizione dei documenti contabili, si ritiene utile allegare alla presente una nota tecnica predisposta dalla Direzione finanza e contabilità degli enti locali e dalla Direzione enti locali del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile.

Distinti saluti.

Il Presidente della Regione
(Augusto ROLLANDIN)

TV/NB

**NOTA TECNICA
PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2010/2012**

1. *Bilancio di previsione.*

Si ritiene opportuno rammentare che il termine per l'approvazione del bilancio è fissato al 31 dicembre di ogni anno dall'art. 3 della l.r. 40/1997.

In relazione al termine di cui sopra, si richiama quanto stabilito dall'art. 70 della l.r. 54/1998, così come modificata dalla legge regionale 31 marzo 2003, n. 8. Tale norma prevede che, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato, il Presidente della Regione attivi un procedimento sostitutivo che potrebbe portare, in caso di mancata approvazione del bilancio da parte del Consiglio, allo scioglimento del Consiglio stesso.

2. *Esercizio provvisorio e gestione provvisoria.*

Si evidenzia che la disciplina dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria è contenuta nell'art. 4 del r.r. 1/1999.

3. *Avanzo di amministrazione.*

Per l'applicazione in bilancio e l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione, si rinvia a quanto disposto dall'art. 23 del r.r. 1/1999.

Si segnala che con l'articolo 13, comma 1, della legge finanziaria regionale 2009/2011 sono state prorogate, fino al 31 dicembre 2010, le disposizioni in precedenza contenute nell'art. 19, commi 4 e 5, della l.r. 20 gennaio 2005, n. 1 che prevedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, commi 1 e 3, del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta), per le Comunità montane ed il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), che il fondo per il finanziamento di spese in conto capitale non abbia destinazione vincolata a spese di investimento e che l'avanzo possa essere utilizzato per tutte le spese correnti correlate all'esercizio associato di funzioni comunali o all'esercizio di funzioni ad esse delegate dai Comuni.

Il comma 2, inoltre, prevede specificamente, in analogia con la disciplina nazionale, una possibilità ulteriore di utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel caso di estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari, stabilendo che lo stesso possa essere utilizzato oltre che per la restituzione del capitale residuo, anche per far fronte a interessi e a indennizzi. In tal modo si permette agli enti locali della Valle d'Aosta di accedere ai contributi erariali, previsti dall'art. 11,

comma 1, del d.l. 159/2007, convertito nella legge 29 novembre 2007, n. 222, destinati ad incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per far fronte agli indennizzi correlati alle estinzioni anticipate di mutui e prestiti obbligazionari.

4. *Vincolo di bilancio.*

L'art. 4, comma 4, lettera a), della legge finanziaria regionale obbliga, per l'anno 2010, i Comuni a destinare un importo, pari complessivamente a Euro 17.811.024, delle risorse finanziarie senza vincolo di destinazione alle spese di investimento.

5. *Patto di stabilità.*

5.1 *Obiettivo del saldo finanziario.*

La disciplina del Patto di stabilità dell'anno 2010 è ancora in corso di definizione; tuttavia si ritiene opportuno anticipare i contenuti essenziali delle relative disposizioni. Per i comuni, il vincolo è costituito dall'obbligo di mantenere il saldo finanziario 2010 pari alla media dei saldi 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008, con il solo incremento del tasso di inflazione, definito per l'anno 2009 nella misura del 3% e stimato per l'anno 2010 nella misura dell'1%, pari al 4,03% composto per il biennio 2009-2010.

Il saldo 2010 risulterà già depurato delle entrate e delle spese straordinarie, individuate in analogia a quelle degli anni passati, così come i saldi finanziari di riferimento. Al fine di confrontare valori omogenei si procederà in primo luogo alla rivalutazione monetaria dei saldi relativi agli anni precedenti l'ultimo di riferimento (2008) sulla base dei relativi coefficienti, definiti utilizzando il tasso di inflazione stabilito dalle deliberazioni della Giunta regionale recanti la Disciplina del Patto di stabilità per ciascuno degli anni considerati. In seguito si effettuerà il calcolo della media del sessennio considerato.

Per calcolare la rivalutazione monetaria si dovrà moltiplicare il saldo dell'anno per i seguenti coefficienti:

- per l'anno 2002: 1,145;
- per l'anno 2003: 1,118;
- per l'anno 2004: 1,091;
- per l'anno 2005: 1,070;
- per l'anno 2006: 1,047;
- per l'anno 2007: 1,026;
- per l'anno 2008: 1.

Per le Comunità montane, come già anticipato, viene introdotta una disciplina apposita, inizialmente in via sperimentale, che prevede un monitoraggio sull'andamento dei costi relativi ai servizi non obbligatori, con l'obiettivo, per gli anni futuri, di definire le voci utili per l'individuazione di un futuro indicatore.

5.2 *Obiettivo di riduzione del debito.*

La disciplina del Patto di stabilità dell'anno 2010 prevede, per i comuni, un vincolo costituito dall'obbligo di mantenere il rapporto tra il proprio debito residuo e le entrate proprie (Titoli I e III) al 31 dicembre 2010 entro il limite di 2,5 volte il valore corrispondente alla percentuale media del rapporto tra il debito e le entrate proprie dell'insieme dei Comuni nel triennio 2006/2008 (pari al 167,89%).

Per le Comunità montane l'obiettivo rimane quello già previsto in precedenza, vale a dire la riduzione o quanto meno il mantenimento del debito complessivo derivante dall'indebitamento, da valutare anche in rapporto al valore aggiunto regionale.

6. *Trasferimenti finanziari corrisposti dallo Stato.*

Non risultano ancora pubblicati sul sito internet del Ministero dell'Interno gli importi relativi all'anno 2010 dei seguenti trasferimenti:

- per il finanziamento dell'onere derivante dagli incrementi degli stipendi dei segretari comunali;
- compensativi delle minori entrate derivanti dalla parziale soppressione dell'imposta sulla pubblicità e al canone per l'installazione di mezzi pubblicitari;
- compensativi delle minori entrate relative al gettito dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per attività di oratorio o similari,
- compensativi delle minori entrate derivanti dall'esclusione dall'ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale - D.L. 27/05/2008, n. 93 convertito con modificazioni nella l. 24/07/2008 n. 126,

si suggerisce pertanto di iscrivere, a titolo prudenziale, il medesimo importo previsto nell'anno 2009.

Per quanto riguarda la contabilizzazione nel bilancio di tali entrate si ritiene utile segnalare che dall'anno 2009 le somme liquidate dovranno essere introitate tra i trasferimenti della Regione (Titolo II; categoria 02).



7. *Trasferimenti finanziari corrisposti dallo Stato per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o attribuite al Comune.*

Non risultano ancora pubblicati sul sito internet del Ministero dell'Interno gli importi relativi all'anno 2010; si suggerisce pertanto di iscrivere, a titolo prudenziale, il medesimo importo previsto nell'anno 2009.

Per quanto riguarda la contabilizzazione delle entrate nel bilancio di previsione si segnala che tali somme dovranno, per la loro particolarità, continuare ad essere introitate tra i trasferimenti dello Stato (Titolo II; categoria 01).

8. *Contributo sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali per investimenti – art. 12, comma 6, legge 24 dicembre 1993, n. 537.*

L'esatto ammontare del contributo per l'anno 2010 verrà definito dopo il monitoraggio dei mutui ammessi a finanziamento, al fine di verificare se sono intervenute modifiche alle condizioni dei prestiti che determinino un'eventuale riquantificazione della quota spettante a ciascun ente.

Comunque gli enti possono già conoscere gli importi finanziati per ogni mutuo ammesso a contributo, desumendo i dati sia dai prospetti relativi al monitoraggio delle somme spettanti per l'anno 2009, sia dal provvedimento dirigenziale della Direzione finanza e contabilità degli enti locali n. 3353 del 5/08/2009 che determina il contributo per l'anno 2009, pubblicato sul sito dell'amministrazione regionale all'indirizzo www.regione.vda.it seguendo il percorso: *enti locali/comunicazioni/finanza/altri trasferimenti*.

9. *Oneri di urbanizzazione.*

Si rammenta che l'art. 71 della l.r. 6 aprile 1998, n. 11 non prevede l'obbligo di istituire un conto vincolato separato per la gestione degli oneri di urbanizzazione.

L'entrata derivante da tali proventi mantiene comunque la natura di entrata vincolata, destinata pertanto alle tipologie di spesa definite dalla legge regionale.

Si sottolinea che, dall'anno 2004 all'anno 2008 l'art. 30, comma 4, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (finanziaria regionale per gli anni 2004/2006) prevedeva che l'intero provento potesse essere destinato al finanziamento delle spese di manutenzione del patrimonio immobiliare. L'art. 6, comma 9, della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (finanziaria regionale per gli anni 2009/2011), ha modificato il succitato disposto e riproposto limitazioni analoghe a quelle della disciplina nazionale all'utilizzo per spese correnti di tali proventi, prevedendo che gli stessi possano essere utilizzati con i seguenti limiti:

- per il 50% al finanziamento di spese correnti;

- per un ulteriore 25% al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale.

10. *Allegati al bilancio di previsione.*

La disciplina degli allegati al bilancio è contenuta nell'art. 9 del r.r. 1/1999.

Per quanto concerne la lettera c) di tale articolo, si rammenta che l'articolo 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, dispone che i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici "ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione". Pertanto la deliberazione di determinazione tariffaria (che può anche limitarsi, qualora ne sussistano le condizioni, a confermare le tariffe dell'anno precedente) dovrà essere obbligatoriamente assunta prima dell'approvazione del bilancio.

Si segnala altresì che l'art. 9 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24, ad oggetto "Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta", ha di fatto integrato le disposizioni contabili prevedendo che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, al bilancio di previsione sia allegato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, previsto dall'art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

Tale piano, finalizzato al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare non strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali, individua, laddove presenti, i beni suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

11. *Relazione previsionale e programmatica - RPP*

Come già evidenziato gli scorsi anni, la Giunta regionale, con deliberazione n. 2328 del 24/06/2002 ad oggetto "Approvazione dei nuovi schemi di relazione previsionale e programmatica dei Comuni e delle Comunità montane, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 48/1995, da utilizzare a partire dal triennio 2003/2005. Revoca della D.G.R. n. 2228 del 23.06.1997", ha approvato i modelli di relazione previsionale e programmatica.

Pertanto, per la compilazione della Relazione si invita a tener conto del documento contenente le "linee-guida" inviato dal CELVA a tutti gli enti locali e si raccomanda altresì la consultazione del documento "Suggerimenti per la compilazione della relazione previsionale e programmatica - anno 2010" inviato tramite posta elettronica in data 30 novembre u.s. dalla Direzione Finanza e contabilità del Dipartimento Enti locali, servizi di prefettura e protezione civile.

Si evidenzia che la relazione previsionale e programmatica si configura, nella nuova disciplina contabile, come un documento che, pur essendo approvato in allegato al bilancio, ha una sua specifica valenza in quanto permette un'effettiva leggibilità dello stesso (art. 6, comma 7, del r.r. 1/1999), contiene la definizione degli obiettivi da assegnare ai responsabili (art. 13 del r.r. 1/1999), è base per l'articolazione dei programmi/progetti in centri di costo attraverso il Piano esecutivo di gestione (art. 31 del r.r. 1/1999), e condiziona i trasferimenti regionali agli enti locali (art. 14 della l.r. 48/1995).

Si rammenta che, ai fini della liquidazione dei trasferimenti finanziari, di cui all'art. 14, comma 2, lettera a) della l.r. 48/1995, una copia conforme all'originale della Relazione Previsionale e Programmatica, unitamente alla relativa deliberazione di approvazione, deve essere trasmessa alla Direzione finanza e contabilità degli enti locali del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile, struttura regionale competente in materia.

12. Piano esecutivo di gestione – PEG

L'art. 18 della legge finanziaria regionale 2006 ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2006 il Piano esecutivo di gestione sia documento obbligatorio per tutti gli enti locali.

Tale disposizione è stata integrata dall'art. 14 della legge finanziaria 2009/2011 che ha previsto che il PEG deve essere approvato dall'organo esecutivo entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, in considerazione dell'opportunità di correlare tale atto al medesimo termine previsto per l'assegnazione delle quote di bilancio.

Si segnala che, in relazione al disposto dell'art. 12, comma 3, della legge finanziaria regionale 2009-2011, che ha modificato l'art. 14 della l.r. n. 48/1995, a partire dal 2009 la liquidazione fino al 70% dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione agli enti locali avviene a seguito dell'invio, oltre che della RPP, anche del Piano esecutivo di gestione (Peg) alla Direzione finanza e contabilità degli enti locali del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile, che svolge funzioni di segreteria del Comitato per la finanza e la contabilità degli enti locali.

Si ricorda che per la compilazione e la gestione del PEG gli enti locali potranno fare riferimento al "Manuale per l'uso del PEG" aggiornato al 2007 (disponibile sul sito Internet della Regione all'indirizzo www.regione.vda.it seguendo il percorso: *enti locali/comunicazioni/contabilità/disciplina contabile*/il quale contiene:

- le tipologie dei centri di costo
- le problematiche relative ad alcuni specifici centri di costo
- i criteri di imputazione dei fattori produttivi
- le modalità di imputazione degli ammortamenti
- l'utilizzo delle rettifiche di allineamento
- l'ordine e i criteri di ribaltamento
- le indicazioni di compilazione del Piano esecutivo di gestione il cui modello è stato ridefinito per il 2007.

Si sottolinea che la compilazione del PEG 2010 seguirà, in generale, le modalità già previste per gli anni precedenti. In particolare in fase di previsione dovranno comparire tutti i CdC collegati ai servizi attivati dall'ente, con o senza obiettivi e con o senza risorse e dovranno essere imputati i soli costi diretti. In fase di consuntivo invece dovranno essere considerati i costi pieni, e, quindi, a seguito dei ribaltamenti, tutti i CdC finali collegati ai servizi attivati dall'ente avranno un'attribuzione, seppur minima, di costi.

La Sezione Contabilità del Comitato per la finanza e la contabilità degli enti locali ha inoltre predisposto le "Schede di analisi dei CdC" dei Comuni e delle Comunità montane, pubblicate anch'esse sul sito Enti Locali della Regione, che forniscono agli enti dettagli specifici sulle attività dei vari centri di costo, sui fattori produttivi più significativi e soprattutto suggerimenti importanti riguardanti misure e indicatori utili alla verifica delle attività svolte dall'amministrazione. Il "Manuale" sopra richiamato contiene altresì le indicazioni utili per l'utilizzo di tali Schede.

13. *Indennità e gettoni di presenza degli amministratori.*

La legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 "Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17", da ultimo modificata dall'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31, definisce al Capo II le modalità di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori, stabilendo, in particolare all'art. 11, che gli stessi sono deliberati dai competenti organi assembleari, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, "annualmente e contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione" in relazione al tempo e al lavoro dedicato all'espletamento delle mansioni degli amministratori. Si rammenta che, per l'anno 2010, le indennità di funzione e i gettoni di presenza, devono essere

determinati tenendo conto delle misure di razionalizzazione e di contenimento dei costi della politica, di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47.

In particolare si evidenzia che:

- il comma 2 pone il divieto, per l'anno 2010, di determinare in aumento le indennità di funzione ed i gettoni di presenza rispetto agli importi stabiliti per l'anno 2009;
- il comma 3 stabilisce, per i Comuni interessati dalle elezioni comunali generali del 2010, che, in deroga a quanto disposto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 23/2001, che consente la rideterminazione delle indennità in corso d'anno in occasione dei rinnovi elettorali, gli organi assembleari degli enti locali non possono rideterminare in aumento le indennità e i gettoni stabiliti per l'anno 2010 neppure in tale occasione;
- il comma 4 detta una specifica disciplina per gli amministratori locali, lavoratori dipendenti, che nel 2010 variano la loro posizione lavorativa rispetto a quella in essere nell'anno 2009 o rispetto a quella dell'amministratore precedentemente in carica, se persona differente.

14. *Legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 "Legge regionale in materia di lavori pubblici".*

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 45 della l.r. n. 12/1996 gli oneri inerenti agli incarichi professionali per la realizzazione di opere pubbliche fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori e pertanto, secondo la disciplina contabile degli enti locali, all'intervento a cui sono imputate le spese per i lavori.

Si sottolinea inoltre che l'art. 9 della legge suddetta prevede espressamente la possibilità, per i Comuni e le Comunità montane della Regione, di sostituire il programma di previsione con valenza triennale e il piano operativo con efficacia annuale con le previsioni in materia di lavori pubblici contenute nella relazione previsionale e programmatica. Pertanto, se l'ente intende avvalersi di tale possibilità, il Consiglio dovrà dichiararlo espressamente nella deliberazione di approvazione del bilancio e della relazione previsionale e programmatica, a meno che tale previsione non sia già contenuta con valenza generale nel regolamento di contabilità.

Si evidenzia che, nel modello di Relazione previsionale e programmatica, le previsioni in materia di lavori pubblici sono state definite e contenute in apposita sezione, la Sezione 4, che costituisce pertanto, per gli enti locali della Valle d'Aosta, il documento necessario, e nel contempo sufficiente, per tale adempimento.

Si precisa che, al fine di soddisfare le esigenze dell'Osservatorio dei LL.PP., gli enti dovranno compilare il Quadro 4.1 su due fogli nel modo seguente:

- sul 1° foglio si riporteranno i dati dei lavori pubblici per i quali si prevede di affidare l'appalto nel 1° anno del triennio. In tal modo tale pagina costituirà il Piano operativo annuale;
- sul 2° foglio si riporteranno i dati dei lavori pubblici per i quali si prevede di affidare l'appalto nel 2° e nel 3° anno; il totale della seconda pagina comprenderà anche i dati della prima pagina. Il Quadro rappresenterà così il Programma di previsione triennale.